

trattamento e smaltimento di pertinenza di Tecnoparco, sia concessa l'autorizzazione della facoltà d'uso a condizione che i reflui liquidi prodotti e miscelati dal COVA siano caratterizzati con i codici CER appropriati (e dunque corrispondenti a quelli segnalati dai consulenti tecnici del PM) e vengano di conseguenza trasferiti presso impianti adeguati e soprattutto autorizzati al trattamento dei reflui così come riqualificati. Interventi da eseguirsi sotto il controllo dei CC NOE e delle Autorità Amministrative competenti in materia.”

Il procuratore della Repubblica di Potenza, nell'audizione del 20 aprile 2016 ha affermato, rivendicando una sorta di *self-restraint*: “sono stati sequestrati solo quei settori su cui vi erano elementi che indicavano un sicuro inquinamento”.

Al di là delle ipotesi di accusa va però rilevato che il sequestro non può considerarsi “settoriale” rispetto al ciclo produttivo che da anni il Centro Olio Val d'Agri ha in essere, poiché – salvo quanto si dirà sul condizionamento della facoltà d'uso – da esso non possono essere escluse le vasche, né la reiniezione, prevista dall'articolo 104 decreto legislativo n. 152 del 2006 e considerata *best practice* nell'attività di estrazione petrolifera¹¹⁴.

In sintesi, come si è visto, l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti si basa sulla presenza di sostanze quali ammina e glicole nelle acque campionate nella “Vasca 560”, da cui si deduce la miscelazione dei rifiuti all'interno del Centro Olio Val d'Agri e l'uso di codici CER non idonei per lo smaltimento delle acque provenienti dall'impianto.

Nello specifico ENI ha attribuito al refluo proveniente dalla V560 TA 002 il codice CER 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*) mentre il CER corretto secondo il consulente della procura sarebbe il 19 02 04* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso); alle acque di contro-lavaggio i codici CER 16 10 01* - soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose (in passato) e 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*), mentre il CER corretto secondo il consulente della procura sarebbe il 13 05 08* (Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione acqua/olio).

Da questa affermazione consulenziale si fa discendere l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, attuato nell'ambito dei i contratti stipulati da ENI - Syndial con i raggruppamenti temporanei di impresa che gestiscono i rifiuti prodotti dal Centro Olio Val D'Agri.

¹¹⁴ Sul punto, ampiamente, il doc. n. 1165/5

L'analisi delle affermazioni consulenziali e la descrizione degli sviluppi, di cui si darà conto, vanno compiute sulla base di alcune premesse tecniche sulla classificazione dei rifiuti.

La valutazione delle caratteristiche di pericolo e la classificazione dei rifiuti devono essere effettuate conformemente a quanto riportato dall'allegato alla decisione 2000/532/CE, così come sostituito dall'allegato alla decisione 2014/955/UE.

L'attribuzione del pertinente codice dell'elenco europeo dei rifiuti è effettuata attraverso la procedura individuata al paragrafo denominato "Elenco dei rifiuti" dell'allegato alla decisione 2000/532/CE.

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere dapprima identificando la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

Come si può rilevare, i criteri di classificazione dei rifiuti si basano sull'individuazione dell'attività generatrice, per alcune tipologie di rifiuti, e sulla funzione che rivestiva il prodotto d'origine, per altre tipologie (ad esempio, per i rifiuti di imballaggio, qualsiasi sia la loro origine, si fa sempre riferimento alla voce 15 01 dell'elenco europeo).

Pertanto, le prime due cifre del codice si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello), la terza e la quarta alla sub categoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (II livello), mentre le ultime

due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (III livello).

L'individuazione del pertinente codice dell'elenco europeo dei rifiuti porta a una delle tre seguenti situazioni:

1. il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice non pericoloso, ossia da un codice non asteriscato dell'elenco europeo di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE che non è accompagnato da una voce specchio pericolosa. Ad esempio, il codice 03 03 01 (scarti di corteccia e legno) identifica un rifiuto non pericoloso derivante dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone (sub capitolo 03 03) che non presenta una corrispondente voce specchio. Il suddetto rifiuto è, pertanto, sempre classificato come non pericoloso in base all'origine.

2. il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice pericoloso, ossia da un codice asteriscato (*) dell'elenco europeo di cui all'allegato alla decisione 2000/532/CE che non è accompagnato da una voce specchio non pericolosa. Ad esempio, il codice 05 01 03* individua le morchie depositate sul fondo dei serbatoi derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio (sub capitolo 05 01); tale codice non è accompagnato da una voce specchio non pericolosa e, pertanto, si riferisce a un rifiuto da classificarsi come pericoloso in base all'origine. La ricerca delle caratteristiche di pericolo associate a un rifiuto pericoloso sarà, tuttavia, sempre necessaria ai fini della successiva gestione dello stesso.

3. il rifiuto è individuato da voci specchio; in questo caso esso può essere classificato come pericoloso o non pericoloso in funzione del contenuto di sostanze ben definite o del contenuto di sostanze pericolose non meglio specificate. Nel caso in cui l'attribuzione della pericolosità sia legata al livello di concentrazione di una o più specifiche sostanze pericolose, l'individuazione della pericolosità sarà connessa alla ricerca dello/degli specifico/i contaminante/i. Nel caso, invece, di riferimento generico al contenuto di sostanze pericolose la classificazione del rifiuto sarà vincolata alla ricerca di tutte le possibili sostanze pericolose che, in base al ciclo produttivo ovvero all'attività generatrice, potrebbero essere presenti nel rifiuto stesso.

La consulenza tecnica conferita dalla procura della Repubblica di Potenza sin dal 23 luglio 2014 ha avuto lo scopo di accertare (così come risulta dal quesito già sopra riportato):

- “attraverso l'utilizzo dei necessari strumenti tecnici e mediante l'analisi dei reflui oggetto delle attività di campionamento e di rilevazione, eseguite presso il COVA di Viggiano sito a Viggiano alla C.da Cembrina, l'eventuale presenza nei predetti reflui di componenti chimici e/o di materiali inquinanti e/o dannosi per l'uomo e/o per l'ambiente,

derivanti dal predetto stabilimento o comunque collegabili ai cicli di lavorazione e produzione dallo stesso svolti, verificando inoltre se:

- a) la classificazione data ai predetti reflui sia o meno conforme alla normativa;
- b) la gestione di tali reflui avvenga in maniera conforme a quanto disposto dai provvedimenti autorizzativi (AIA) e dalla normativa di riferimento;
- c) i provvedimenti autorizzativi siano o meno conformi ed attuativi di quanto previsto dalla normativa".

L'impianto COVA di Viggiano è autorizzato con DGR 313 del 11 marzo 2011 con la quale è stata rilasciata l'AIA aggiornata con DGR 627 del 4 maggio 2011. E' in corso l'istruttoria del procedimento di modifica sostanziale dell'AIA per lo scarico in unità geologiche profonde attraverso il pozzo "Monte Alpi 9 Or Deep".

La relazione di consulenza descrive il processo a cui viene sottoposto il greggio estratto dai 26 pozzi attualmente attivi, che si basa sulla separazione trifase del fluido estratto in acqua, gas e olio. La ricostruzione del processo produttivo è stata effettuata sulla base dello schema a blocchi 4.1 dell'Addendum Autorizzazione Integrata Ambientale Centro Olio Val d'Agri -Relazione Tecnica Parte B - Sezione I - Spc. 00-ZA-E-85520 - Inviata alla regione Basilicata in data 4 dicembre 2009 - DIME/SIME 3259 (Tavola 1-2).

La consulenza tecnica ha operato sulla base delle analisi effettuate sui campioni prelevati il 19 febbraio 2014 da personale dell'ARTA Abruzzo (in base al precedente rapporto consulenziale con la procura della Repubblica di Potenza) e il 23 luglio 2014 dai consulenti della procura, di quanto constatato durante il sopralluogo, degli elementi presenti nella documentazione in atti e di quelli desunti dalle indagini.

Campioni prelevati il 19 febbraio 2014

Campione n. 1	acqua di strato filtrata prelevata dal serbatoio denominato V560- TA002;
Campione n. 2	acqua di strato non filtrata prelevata prima dell'ingresso all'impianto di filtrazione dal serbatoio denominato V560-TA-001
Campione n. 3	rifiuto liquido prelevato dalla pensilina denominata "BAIA 4" , dichiarato dall'ing. Bagatti, provenire dal serbatoio V560-TA002;
Campione n. 4	rifiuto liquido (acque di controlavaggio) prelevato dal mezzo targato EB256HJ con rimorchio AH16429; a bordo era presente il campione denominato XFO8971/I3
Campione n. 4 bis	rifiuto liquido identificato XFO8971/13 relativo sempre ad acque di contro lavaggio, prelevato dall'autista del mezzo sopra citato, alla presenza di personale dell'ENI, e conferito, su richiesta, ai Tecnici ARTA
Campione n. 5	rifiuto liquido (acque di contro lavaggio) prelevato dal mezzo targato EP997DW con rimorchio AE57828; a bordo era presente il campione denominato XFO8964/13

Una quota dei campioni di acque di strato e di rifiuti liquidi prelevati da personale dell'ARTA Abruzzo in occasione delle verifiche ispettive condotte presso il Centro Olio dal nucleo operativo ecologico di Potenza, su delega della procura della Repubblica di Potenza in data 19 febbraio 2014, come da "verbale di accertamento, di sopralluogo e di prelievo campioni", è stata consegnata ai tecnici del Centro Olio per le analisi di parte.

Campioni prelevati il 23 luglio 2014

Campione n. 1	serbatoio denominato V560- TA002
Campione n. 2	serbatoio denominato V560 PAGO! A/B
Campione n. 3	prelevato in testa al pozzo Costa Molina 2
Campione n. 4	prelevato nella Pensilina di Carico Baia 2 su autocisterna, di cui al FIR XFO N° 00004051/14 del 23 luglio 2014
Campione n. 5	prelevato dalla tubazione di adduzione dalla Vasca V560 TM001 all'autocisterna, di cui al FIR XFO N° 4054/14 del 23 luglio 2014
Campione n. 6	da autocisterna targata BN569PE, di cui al FIR XFO N° 4043/14 del 23 luglio 2014)
Campione n. 7	da autocisterna targata DK904CC, di cui al FIR XFO N° 4050/14 del 23 luglio 2014

Il greggio estratto dai pozzi, costituito da acqua, gas e olio, contenente anche gli additivi chimici utilizzati per facilitare il processo estrattivo dalle sei dorsali arriva in Centrale dove tramite un sistema di collettori viene alimentato al processo secondo la seguente modalità¹¹⁵:

il greggio estratto proveniente dalle prime quattro dorsali (Grumento Nova, Caldarosa, Caldarosa ex Costa Molina e Volturino/Alii) va ad alimentare una qualunque delle quattro linee di trattamento olio (Linea 1, 2, 3 e 4);

il greggio estratto proveniente dalla dorsale Monte Alpi va ad alimentare la linea Monte Alpi. Esiste la possibilità di inviare tale olio anche alle linee Val d'Agri;

il greggio estratto proveniente dalla dorsale Volturino - Cerro Falcone va ad alimentare la sola Linea 4 ad esso dedicata.

Sulla base della suddetta ricostruzione il consulente della procura della Repubblica ha evidenziato che i reflui liquidi dello stabilimento COVA (composto dalle quattro linee dell'impianto Val d'Agri e dalla linea dell'impianto Monte Alpi), sono costituiti dalle acque di strato presenti

¹¹⁵ Si tratta del processo autorizzato con le AIA descritte al § 3.3, sul quale, a seguito delle valutazioni consulenziali è intervenuto il sequestro.

nel greggio estratto dal sottosuolo, separate dall'olio e dal gas in esso contenute e dai reflui che si generano nei diversi processi di trattamento svolti sull'olio ed il gas separati.

I tre fluidi che compongono il greggio estratto dal sottosuolo: olio, acqua e gas, sono separati nell'Unità V200.

L'olio grezzo separato, in uscita dall'unità V200, è inviato alle colonne di stabilizzazione (Unità V210) che provvedono a rimuovere l'H₂S disciolto in esso, è poi stoccato in appositi serbatoi in attesa di essere inviato tramite oleodotto alla raffineria di Taranto.

Il gas separato dalla fase liquida è sottoposto agli ulteriori trattamenti al fine di eliminare la CO₂, l'H₂S e la parte residua di acqua, per renderlo idoneo alla distribuzione.

Il refluo che si produce in questa fase è costituito dall'acqua di strato e dalle acque contenute nei drenaggi e nei condensati, separate principalmente nell'unità V200 ed in parte nei separatori laterali delle colonne stabilizzatrici dell'unità V210.

Nell'unità V200 ed in particolare nell'unità V210 oltre all'olio grezzo confluiscono anche:

- i condensati della sezione V340 controllo punto di rugiada in idrocarburi;
- i condensati dell'unità V360 compressione gas;
- i condensati dell'unità V330 addolcimento gas;
- i drenaggi acidi (contenenti H₂S) raccolti nel serbatoio V550-VA-001;
- i drenaggi umidi (contenenti idrocarburi ed acqua) raccolti nel serbatoio V550-VA-002;
- l'olio recuperato nell'impianto 560 Monte Alpi.

Il gas separato viene sottoposto in successione a diversi trattamenti: compressione gas bassa pressione (Unità V360) che produce condensato;

desolforazione necessaria per eliminare l'idrogeno solforato mediante assorbimento in una soluzione di metildietanolamina (MDEA). Anche in questo trattamento sono prodotti condensati oleosi recuperati e riciclati al "Separatore di II° stadio" V200-VS-102;

disidratazione: la disidratazione del gas prodotto dalle 4 linee dell'impianto Val d'Agri avviene in colonna di disidratazione a glicole trietilenico. L'olio recuperato dall'assorbitore glicole è inviato all'Unità V340, mentre il glicole trietilenico esausto è alimentato all'Unità V380 di rigenerazione glicole e stoccato per essere riutilizzato, CO₂ ed idrocarburi leggeri sono inviati al termodistruttore. Il refluo che si produce in questa fase è quello che si separa dall'assorbitore.

La purificazione del gas avviene nell'Unità V340. I condensati oleosi separati sono inviati alle colonne di *stripping* condensati in cui sono separati dai loro componenti più leggeri. Il prodotto di fondo è inviato alla colonna di stabilizzazione del greggio (Unità V210), mentre i gas di testa sono inviati al sistema *fuel gas*.

Il refluo che si produce nell'Unità V420 (sistema gas combustibile) è costituito dai condensati raccolti nel serbatoio VS-001 (non risulta indicato il destino dei condensati raccolti nei due KO Drum a servizio dell'unità).

Tutti i reflui prodotti dai processi descritti sono accumulati nel serbatoio V560-TA-001, che ha funzione di stoccaggio, equalizzazione e miscelazione dei reflui che previo trattamento di filtrazione sono stoccati nel serbatoio V560-TA-002(20), dal quale è poi evacuata mediante condotta per essere reiniettata nel pozzo Costa Molina 2 o in alternativa, mediante autocisterne viene inviata allo smaltimento in impianti di trattamento rifiuti esterni.

La consulenza rileva criticamente la mancanza di valutazioni analitiche sui reflui prodotti dai singoli processi che, considerata la miscelazione e quindi la diluizione reciproca a cui sono sottoposti, sarebbe necessaria per valutare la concentrazione reale delle sostanze nei reflui originari.

Le analisi effettuate nell'ambito della consulenza sui reflui miscelati hanno evidenziato la presenza di componenti chimici, quali metildietanolammina (MDEA) e glicole trietilenico (TEG), impiegati nei processi di desolforazione e disidratazione del gas, che non risulta siano stati ricercati nelle analisi effettuate su tali reflui dai laboratori incaricati da ENI.

Il consulente della procura della Repubblica ha ritenuto che la classificazione dei reflui non fosse conforme alla normativa di settore ed in particolare a quanto prevede la decisione 2000/532/CE in quanto non rispondenti per origine e composizione ai processi dai cui stessi risultano generati.

I codici CER corretti – secondo il consulente - sarebbero stati i seguenti:

- 13 05 07*: acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua, codice che compete al refluo acquoso costituito dalle acque di strato associate agli idrocarburi liquidi separate dal greggio estratto dal sottosuolo;
- 05 07 02: rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla purificazione del gas naturale, codice che compete ai reflui derivanti dai trattamenti del gas, separato dall'acqua di strato e dall'olio

- 06 06 02*: rifiuti contenenti solfuri pericolosi, codice che compete ai rifiuti derivanti della produzione, dai processi chimici dello zolfo e dai processi di desolforazione;
- 13 08 02*: altre emulsioni, relativo a rifiuti di oli non specificati altrimenti, codice che compete ai rifiuti costituiti in genere da emulsioni
- 13 05 08*: miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua codice che compete ai rifiuti del controlavaggio dei *dual filter*.

Inoltre, secondo la consulenza tecnica, alla miscela delle acque di strato e dei reflui provenienti dai diversi processi svolti nello stabilimento COVA, raccolti nel serbatoio V560-TA-002, in quanto prodotti da specifici trattamenti chimico fisici di rifiuti industriali, avrebbe dovuto assegnato il codice CER 19 02 04*: miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso.

Ciò in quanto i costituenti tale miscuglio sono il rifiuto non pericoloso con codice CER 05 07 02: rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla purificazione del gas naturale, i rifiuti pericolosi: codice CER 13 05 07*: acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua, codice CER 06 06 02*: rifiuti contenenti solfuri pericolosi derivanti dalla produzione dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione e codice CER 130802* altre emulsioni relative a rifiuti di oli non specificati altrimenti, rifiuti che non sono stati sottoposti specificatamente ad alcuna caratterizzazione esaustiva che dimostrasse l'assenza in essi di sostanze pericolose.

Per quanto riguarda il rifiuto derivante dal contro lavaggio dei filtri *dual media*, raccolti nella vasca interrata V560-TM-001, da cui è prelevato per essere trasferito mediante autobotti agli impianti di smaltimento rifiuti esterni, stante la sua origine secondo il consulente dovrebbe essere identificato dal codice CER 13 05 08*: miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua, a cui i rifiuti derivanti dal lavaggio dei filtri *dual media* sono assimilabili.

Con riferimento al quesito relativo alla conformità della gestione dei rifiuti liquidi alla normativa di settore la consulenza ha ritenuto di evidenziare che la stessa non fosse conforme sia a causa della errata classificazione dei reflui generati dai processi che per l'assenza di una autorizzazione ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla miscelazione dei rifiuti.

La consulenza assume dunque la non conformità degli atti autorizzativi alla normativa in quanto nell'AIA non viene verificata e validata la classificazione adottata dal gestore. Questo perché i CER sarebbero elencati in modo acritico senza specificare effettivamente i

reflui liquidi che ad essi corrispondono e quindi quali siano quelli effettivamente smaltiti con tali codici.

Inoltre le prescrizioni previste nel piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'AIA sarebbero state troppo generiche e non tarate sulle condizioni di esercizio reale dello stabilimento. In particolare per quanto riguarda la miscelazione dei rifiuti l'AIA contiene un riferimento generico all'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non riporta le modifiche introdotte al citato decreto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, anche in conseguenza dell'abrogazione dell'allegato G.

La consulenza tecnica rileva anche che "in conseguenza del mancato controllo della non corretta classificazione dei rifiuti da parte del Gestore e dell'assenza di una specifica espressa autorizzazione alla miscelazione dei differenti rifiuti derivanti dai diversi processi svolti nello stabilimento COVA, di fatto, nessuna verifica sullo smaltimento dei rifiuti, che tenesse conto dei rifiuti effettivamente smaltiti, non solo non è stata svolta ma, mancando i suddetti presupposti, nemmeno era attuabile."

Si tratta di considerazioni consequenziali, che costituiscono una critica ab extra al contenuto dei provvedimenti amministrativi che sono stati citati e che, insieme a quanto si è detto circa il contenuto dei provvedimenti amministrativi relativamente alle acque di strato costituisce il punto critico del rapporto tra forme dell'azione amministrativa, sua efficacia, pluralità di sistemi di controllo, che la vicenda in esame porta in evidenza e che verrà più oltre discusso.

Si rileva infine nella consulenza della procura della Repubblica che il reflujo inviato allo scarico nel pozzo Molina 2 è costituito oltre che dalle acque di strato estratte dal giacimento sotterraneo anche da altre sostanze derivanti dai processi svolti nello stabilimento COVA, in particolare metildietanolammina (MDEA) e glicole trietilenico (TEG), derivanti dagli altri processi di produzione dello zolfo e della desolfurazione e disidratazione del gas.

Il giudice per le indagini preliminari, nell'emettere il provvedimento di sequestro, aveva concesso al Centro Olio di Viggiano la facoltà d'uso degli impianti sequestrati condizionandola a due vincoli:

qualificazione dei rifiuti liquidi inviati a smaltimento come rifiuti pericolosi con attribuzione del codice CER 190204* per le acque di strato provenienti dal serbatoio V560-TA-002 e CER"130508* per le acque di contro lavaggio dei filtri *dual media* contenute nella vasca V560-TM-001 in luogo del CER 161002 assegnato da ENI;

cessazione dell'attività di reiniezione all'interno del pozzo Costa Molina 2 delle acque generate nel corso del processo produttivo a

causa, come detto, della presenza in tali acque delle sostanze denominate MDEA e TEG.

Secondo la procura della Repubblica di Potenza, a causa della miscelazione dei reflui provenienti dalla linea di "purificazione del gas" attraverso l'utilizzo di MDEA e di TEG con le acque di strato derivanti dal processo di separazione primaria degli idrocarburi si generano due effetti: da una parte la produzione di un rifiuto con caratteristiche tali da dover essere identificati attraverso il codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190204*, in quanto miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso, dall'altra la reiniezione all'interno del pozzo Cesta Molina - 2 acque contenenti tracce di MDEA e TEG.

Nel corso dell'audizione dei dirigenti ENI del 20 aprile 2016 e con ancora maggiore chiarezza nell'istanza di dissequestro degli impianti depositata il successivo 20 maggio 2016, l'azienda ha chiarito i motivi, tecnico-organizzativi e giuridici, che impedivano di accedere alla predetta facoltà d'uso.

Infatti la reiniezione delle acque all'interno del pozzo Costa Molina 2 era ritenuta condizione essenziale "per la concreta e realistica" gestione dell'impianto; in mancanza dell'utilizzo del pozzo Costa Molina 2 sarebbe stato necessario smaltire le acque attraverso l'utilizzo giornaliero di centinaia e centinaia di autobotti che non avrebbero potuto coprire le esigenze per un limite fisico (e comunque l'impatto ambientale di un siffatto trasporto su strada sarebbe stato devastante). Inoltre, secondo la prospettazione di ENI, il COVA non avrebbe mai potuto gestire quelle acque utilizzando il codice CER 190204*, estraneo alla natura e allo scopo delle attività dell'impianto.

Il codice CER 190204*, infatti, è espressamente previsto per i rifiuti prodotti dagli "impianti di trattamento di rifiuti", laddove il COVA non è tale, bensì un "impianto autorizzato all'estrazione e commercializzazione di idrocarburi liquidi e gassosi". La qualificazione del Centro Oli di Viggiano come impianto di trattamento di rifiuti richiederebbe un nuovo iter autorizzativo AIA incompatibile con la natura della reale attività produttiva.

Le tesi della procura della Repubblica di Potenza e dei suoi consulenti, sopra riportate e analizzate nelle loro conseguenze, sono contestate dall'azienda sulla base delle seguenti considerazioni¹¹⁶:

"a) le acque re-iniettate all'interno del pozzo Costa Molina-2 sono certamente re-iniетtabili ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale norma, infatti, testualmente stabilisce

¹¹⁶ Così sintetizzate nell'istanza di dissequestro depositata il 20 maggio 2016, doc. n. 1280/2

che possono essere re-iniettate nell'unità geologica profonda non soltanto le acque di strato ma anche le acque derivanti dalla separazione degli idrocarburi e, inoltre, con esse o finanche singolarmente le sostanze pericolose che servono proprio alla predetta separazione degli idrocarburi dalle altre sostanze presenti in origine nel giacimento e che, se non separate, non consentirebbero la commercializzazione degli idrocarburi. Pertanto, considerato che la MDEA ed il TEG sono sostanze che servono alla separazione degli idrocarburi e che, inoltre, il TEG è per sua natura una sostanza non pericolosa e la MDEA (sulla base delle stesse analisi effettuate dal consulente tecnico del pubblico ministero) è presente nelle acque re-iniettate in misura inferiore a 10.000 volte il limite soglia normativamente previsto, in nessun modo viene violato il precetto di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) l'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è applicabile al caso di specie in quanto il Centro Olio di Viggiano non effettua affatto una attività di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi essendo le acque ivi considerate non «rifiuti liquidi» ma «reflui» denominati «acque di processo», come tali estranee al concetto di miscelazione di rifiuti. La qualificazione di tali acque come rifiuti liquidi, infatti, è frutto [...] di una non condivisibile frammentazione in diversi processi produttivi di quello che invece costituisce un unico processo produttivo”.

Nella “Nota smaltimenti acque di strato e di contro-lavaggio Centro Olio Val d'Agri: Analisi quantitativi e CER - periodo 2006-2015. Analisi costi 2012 - 2015” il Gestore dichiara che dal 2012, a seguito delle modifiche normative intervenute (decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2012 convertito in legge n. 28 del 2012), le acque di contro-lavaggio sono risultate classificate come rifiuto liquido non pericoloso. Nel 2012, pertanto, una quota parte di acque di contro-lavaggio, pari a 5.693,96 tonnellate, prodotte fino alla pubblicazione del suddetto decreto legge, sono state smaltite con codice CER 161001*, mentre il rimanente quantitativo nell'anno, pari a 33.346,04 tonnellate, è stato smaltito con codice CER 161002, per uno smaltimento complessivo di acque di contro-lavaggio nell'anno 2012 pari a 39.040 tonnellate.

Per le acque di strato si specifica che il codice CER utilizzato per gli smaltimenti è sempre il 161002.

In merito ENI S.p.A. evidenzia che quota parte di acqua di strato stoccata nei serbatoio "V560 TA 002", non potendo essere reiniettata in giacimento per limiti tecnici del pozzo di reiniezione in parte viene caricata mediante pensiline su autobotti e smaltita come rifiuto liquido e in parte viene usata per alimentare in controcorrente i filtri *dual*

media, dai quali, una volta esaurita la sua funzione, viene avviata a raccolta nella vasca "V560 TM 001" e smaltita come rifiuto liquido.

Nella relazione tecnica trasmessa alla procura della Repubblica tribunale di Potenza procedimento penale n. 4542/2010 r.g.n.r. - Mod. 21 - DDA, ENI S.p.A. evidenzia che nessuno dei capitoli dell'elenco europeo dei rifiuti individua esattamente l'attività nello specifico svolta presso l'Unità V560 del COVA, né possono essere utili alla classificazione dei citati rifiuti le categorie nominali individuate dai capitoli 13 (es. oli), 14 (solventi) e 15 (imballaggi); per questo motivo si è fatto ricorso al criterio residuale della categoria 16, ed in particolare al CER 161002 "rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 160101"¹¹⁷.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 28 del 2012 gli stessi rifiuti erano stati classificati da ENI S.p.A. come rifiuti liquidi pericolosi per la caratteristica di pericolo H14 (CER 161001 - Rdp 11/000045578 del 13 febbraio 2011 - Chelab), anche se in modo cautelativo da parte del Laboratorio in quanto il risultato riscontrato (idrocarburi C1-C40 = 1465 mg/kg) era comunque abbondantemente inferiore al limite previsto all'epoca applicabile (25.000 mg/kg).

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 28 del 2012 i suddetti rifiuti liquidi sono stati classificati come non pericolosi (CER 161002) in ragione del nuovo criterio di rilevazione della caratteristica di pericolo H14 per la quale il limite di concentrazione per gli idrocarburi (classificati cautelativamente come R51/53) passa dal 2,5 per cento (25.000 mg/kg) ai 25 per cento (250.000 mg/kg), in armonia con i criteri ADR.

Nella citata istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo, ENI S.p.A. ha proposto una soluzione tecnica per l'impianto tale da consentire di separare, così come proposto d'altra parte dallo stesso consulente del pubblico ministero, la linea di trattamento del gas dalle linee di convogliamento delle acque di strato. La modifica tecnico gestionale proposta da ENI S.p.A. è dunque finalizzata a garantire che la MDEA ed il TEG, utilizzati esclusivamente all'interno del processo di separazione degli idrocarburi gassosi, non confluiscono con le acque di strato verso l'Unità V560. Le acque provenienti dalla linea di trattamento gas, che possono contenere MDEA e TEG, al momento del caricamento su autobotte dal serbatoio V550-VA-001, potranno essere identificate attraverso il codice CER 161001* in quanto non più costituite da un miscuglio di reflui.

¹¹⁷ Rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose

Infine, il pozzo Costa Molina 2 potrà tornare ad essere utilizzato in quanto le acque di strato re-iniettate non conterrebbero più né MDEA né TEG, neppure in tracce.

Si deve sottolineare che sempre nell'istanza di dissequestro il gestore dichiara che le modifiche proposte "non incidono in modo sostanziale sulla struttura dell'impianto e pertanto non necessitano né di una modifica sostanziale dell'AIA, né delle autorizzazioni previste dagli impianti di trattamento".

Tale affermazione è riscontrata dalla direttrice generale del dipartimento ambiente ed energia della regione nel corso dell'audizione svoltasi a Potenza l'8 settembre 2016 e conferma che l'operazione di miscelazione dei due reflui dai quali si originava il rifiuto liquido oggetto dell'indagine della procura evidentemente non era esplicitamente coperta dall'autorizzazione integrata ambientale¹¹⁸.

¹¹⁸ "In data 8 giugno 2016, la società ENI ha presentato l'istanza di modifica non sostanziale per l'esecuzione del progetto finalizzato ad ottemperare le prescrizioni della procura. Pur confermando la legittimità dell'operato, quindi di tutto quello che era stato realizzato, però, al fine di riprendere l'esercizio dell'attività estrattiva, l'ENI ha proposto un progetto con cui veniva diviso lo smaltimento delle acque di strato provenienti dalla divisione olio-acqua-gas da quello delle acque, che provenivano dalla separazione olio-gas-acqua-zolfo. Da questo momento in poi, è seguito un iter impegnativo, che ha avuto un momento particolarmente significativo nella riunione della CIRM, che si è tenuta l'8 luglio. A seguito di questa riunione, la CIRM, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, dopo un'ampia discussione, l'ha ritenuto una variazione non significativa del programma dei lavori appropriati. Bisogna premettere e precisare che, in relazione al provvedimento di revoca dell'esercizio di immissione di acque di strato nelle unità geologiche profonde, che era stato disposto dalla regione Basilicata, l'ENI ha proposto non soltanto un giudizio al TAR, quindi con un'impugnativa al TAR, senza, però, la richiesta di misura cautelare, ma anche un'istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell'attività di reiniezione del pozzo di Costa Molina 2. A seguito di una serie di consultazioni, avute con i comuni interessati, quindi a seguito di più riunioni per valutare tutte le componenti di questo progetto, la regione Basilicata ha ritenuto fare la ratifica, autorizzando la modifica non sostanziale, in quanto ritenuta adeguata, al fine di tutelare e di evitare la commistione e la confluenza di queste acque di strato provenienti dal processo di desolforizzazione, evitando l'immissione nella vasca V 560 delle acque provenienti dalla desolforizzazione. La regione Basilicata, ritenendola non significativa, così come era stata definita dal CIRM, e non avendo l'ENI presentato tutti i presupposti per una modifica non sostanziale, ha adottato un provvedimento di ratifica degli interventi, che erano stati presentati nell'ambito del progetto da parte di ENI, e ha adottato, il 25 luglio di quest'anno, un provvedimento di autorizzazione alla ratifica non sostanziale del progetto di ENI. La società ha comunicato, in data 5 agosto 2015, il riavvio graduale degli impianti, a partire dal 22 agosto 2016, ed è stata riattivata anche l'attività di reiniezione nel pozzo Costa Molina 2 [...] È evidente che la valutazione sulla non sostanzialità della modifica proposta, che è una modifica progettuale e non riguarda la produzione, è stata valutata, tenendo conto dei requisiti previsti dalla legge n. 152, all'articolo 5, comma

Si tratta di questione rilevante per uno dei punti essenziali della vicenda che qui si esamina, vale a dire il rapporto tra provvedimenti amministrativi autorizzatori, la cui liceità e legittimità il procedimento penale non risulta avere posto in dubbio, e i provvedimenti giudiziari e le ipotesi accusatorie di cui si discute.

E' evidente che la soluzione tecnica prospettata da ENI è stata finalizzata a riavviare al più presto la produzione, al fine di superare le già verificatesi rilevanti conseguenze sul piano economico ed evitare quelle possibili sul piano occupazionale del provvedimento di sequestro¹¹⁹; ferma restando la diversa valutazione giuridica sulle questioni interpretative delle norme offerte dalla procura della Repubblica di Potenza e dai suoi consulenti, oggetto ora di compiuto esame nel processo attualmente in corso, in fase di udienza preliminare.

3.5 *Il problema delle emissioni*

Il Centro Olio Val d'Agri è dotato di un sistema di sicurezza basato su valvole di sicurezza e di depressurizzazione di emergenza i cui scarichi vengono smaltiti da un sistema di torce (fiaccole)¹²⁰.

Nella sua audizione del 20 aprile 2016 il procuratore della Repubblica di Potenza ha così sintetizzato la parte di indagine relativa alle emissioni in atmosfera, e in particolare ai cosiddetti eventi-torcia, conseguenti all'attivazione del sistema di emergenza:

“le intercettazioni dimostravano che non tutte le anomalie divenivano oggetto di autonoma segnalazione. Al contrario, poiché molte di esse si ripetevano nel giro dello stesso giorno, ovvero a cadenza quotidiana, i responsabili indebitamente ricomprendevano in un'unica segnalazione più eventi e anomalie e facevano risultare che le stesse fosse addebitate a un'unica causa tecnica, cosa in realtà non corrispondente al vero. In realtà, la frequenza e la ripetizione davvero allarmanti di tali anomalie probabilmente dimostrava e dimostra un grave deficit tecnico e funzionale dell'impianto, verosimilmente collegabile al suo sovrasfruttamento che i responsabili indagati del Centro Olio volevano

1, lettera 1-bis, e all'articolo 29-*nonies*, che declina quali sono gli elementi e i presupposti da valutare, per considerare non sostanziale o sostanziale una modifica. Le motivazioni sono espressamente indicate nel provvedimento, con cui abbiamo ratificato la proposta di modifica non sostanziale”.

¹¹⁹ Su cui v. § 2.2.3 e § 3.7

¹²⁰ Non si tratta dunque del “gas flaring perenne” a più elevato impatto ambientale.

e vorrebbero tuttora nascondere. Tale conclusione risulterebbe avvalorata altresì dal numero assolutamente insolito e preoccupante dei cosiddetti eventi fiaccola, che si sarebbero verificati a partire dal 13 gennaio 2014. Tre di essi addirittura si sono verificati a partire da fine agosto 2014 e nel giro di una ventina di giorni”.

Nella prospettazione del procuratore della Repubblica il dolo dei dirigenti dell'ENI trova dunque ragione in questa affermazione: “un grave deficit tecnico e funzionale dell'impianto, verosimilmente collegabile al suo sovrasfruttamento che i responsabili indagati del Centro Olio volevano e vorrebbero tuttora nascondere”¹²¹.

Il procuratore aggiunto della Repubblica, nel medesimo contesto di audizione ha così quantificato il numero degli eventi:

“nel periodo tra metà 2014 e metà 2015, quindi in un anno, si sono verificati quindici episodi; da ottobre 2015 a oggi, al 1° aprile [2016], si sono verificati sette episodi di *gas flaring* [...] è normale, è fisiologico, quando avviene a determinate condizioni e con una certa frequenza. Stiamo parlando di numeri molto, troppo allarmanti”¹²².

A fronte di queste affermazioni la Commissione ha richiesto una relazione riassuntiva e definitiva sui dati relativi a questi eventi alla prefettura di Potenza, che ha risposto riportando analiticamente quanto avvenuto¹²³.

E' stato precisato che il gruppo di lavoro tecnico (Vigili del fuoco, ARPAB, regione Basilicata - ufficio compatibilità ambientale e ufficio protezione civile, provincia, prefettura, consorzio sviluppo industriale - Ast, comuni interessati, Gestore) ha ritenuto di attivare lo “stato di attenzione” (che prevede informativa alla prefettura e agli altri soggetti individuati nel piano, richiesta agli enti e soggetti preposti al controllo di approfondimenti tecnici, comunicazione da parte del gestore di risoluzione del problema) anche per eventi anomali (sfiaccolate, fuoriuscita di fumo), non ricompresi nella casistica degli scenari incidentali individuati nel piano di emergenza esterna¹²⁴, ma oggetto di particolare attenzione per la tutela della popolazione.

L'utilità di questa forma di tutela ulteriore trova riscontro nelle osservazioni dell'ARPAB. L'agenzia, come è emerso nell'audizione del direttore generale e dei funzionari e tecnici che lo hanno

¹²¹ Rispetto a questa apodittica affermazione si veda tuttavia il doc. n. 1220/5, che verrà citato anche *infra*, nonché il doc. 1168/18, citato in successiva nota.

¹²² Si tratterebbe quindi di ventidue episodi in ventuno mesi, con una media di un evento-torcia ogni ventinove giorni

¹²³ Doc. n. 1288/1-2 pervenuto in data 8 giugno 2016

¹²⁴ Il Piano di emergenza esterna approvato il 27 marzo 2009 è stato riesaminato e aggiornato il 14 marzo 2014.

accompagnato, si era posta il problema della modifica delle AIA, al fine di rendere chiaro che cosa dovesse essere considerato eventi incidentale piuttosto che semplice anomalia.

In una relazione del 21 maggio 2014 l'allora direttore sottolineava "la necessità improcrastinabile di modificare la DGR n. 627 del 2011, per definire in maniera univoca e senza possibilità di interpretazioni arbitrarie le situazioni considerate eventi incidentali". Su questo, con l'ENI era aperta una discussione, come riferito in audizione dalla funzionaria dell'Unità operativa gestione reti di monitoraggio ARPA: "il registro che dovevano compilare sugli eventi incidentali, rispondendo alla prescrizione n. 35, era completamente vuoto, in quanto nessuna anomalia era per loro un evento incidentale". Ma nessuna modifica in seguito era intervenuta.

Queste, in dettaglio, le situazioni esaminate e riferite alla Commissione:

"Anno 2014: 5 eventi anomali (13 gennaio, 18 maggio, 26 agosto, 1° settembre, 8 settembre):

- 13 gennaio 2014 - stato di attenzione/problema tecnico che ha causato il blocco delle apparecchiature dell'impianto che è stato depressurizzato con conseguente convogliamento e combustione in torcia di gas e alta visibilità della fiaccola.
- 18 maggio 2014 - stato di attenzione/attivazione del sistema di sicurezza passiva a seguito di un blocco temporaneo della turbina C che ha causato il blocco selettivo di 2 compressori in marcia con conseguente convogliamento e combustione in torcia di gas e alta visibilità della fiaccola.
- 26 agosto 2014 - stato di attenzione/attivazione del sistema di sicurezza passiva a seguito di un blocco temporaneo della turbina A con conseguente convogliamento e combustione in torcia di gas e alta visibilità della fiaccola.
- 1° settembre 2014 - stato di attenzione "black - out esterno a causa di una temporanea mancanza di alimentazione dell'energia elettrica con evento di visibilità della fiaccola".
- 8 settembre 2014 - stato di attenzione - "temporaneo stato di minima tensione sull'interruttore di arrivo di energia elettrica (per circa 25 minuti) si è verificato evento visibilità della fiaccola".

A seguito del frequente ripetersi di fenomeni ravvicinati di alta visibilità della torcia, accompagnati da emissioni odorigene e sonore di particolare intensità la prefettura ha interessato l'UNMIO e tutti gli uffici tecnici competenti.

In data 12 settembre 2014, si è svolto un sopralluogo congiunto dei rappresentanti della regione Basilicata e dell'UNMIG che ha disposto una rivisitazione tecnico-progettuale per minimizzare la probabilità del verificarsi di eventi simili prescrivendo al contempo delle misure di contenimento attuate dalla società.